

Alusic S.r.l.

Procedura del Sistema di segnalazione delle
violazioni in materia di Whistleblowing ai sensi del D.lgs. 24/2023

Sommario

1. PREMESSA	3
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI	3
1.2 DEFINIZIONI	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO.....	4
2.2 Ambito di applicazione soggettivo (Segnalanti).....	5
3. SEGNALAZIONE INTERNA	6
3.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	6
3.2 GESTORE DELLE SEGNALAZIONI.....	6
3.3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	7
4. SEGNALAZIONI ESTERNE	7
4.1 SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'ANAC	7
4.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA	8
4.3 DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIURISDIZIONALE	8
5. TUTELA DEL SEGNALANTE	8
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
7. COMUNICAZIONE INTERNA DELLA PROCEDURA	10

1. PREMESSA

Il D. lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. Direttiva whistleblowing), di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo, pubblico o privato. Il predetto decreto riconosce alle segnalazioni un ruolo chiave nella prevenzione delle violazioni normative e assicura ai segnalanti di imprese, sia pubbliche che private, una tutela più strutturata al fine di contrastare l'illegalità.

In ottemperanza alle disposizioni in tema di whistleblowing, Alusic S.r.l. adotta la presente procedura allo scopo di offrire istruzioni chiare e precise al segnalante in merito a oggetto, contenuti, destinatari, modalità e canali di trasmissione della segnalazione, nonché in merito alle forme di tutela che gli vengono offerte.

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di "Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".
- Delibera Anac n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati".
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Codice Privacy così come armonizzato dal D. Lgs. 101/2018.
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la "Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

1.2 DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente procedura si intendono per:

- a. «**Violazioni**»: tutti quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente (Società) e che consistono in:
 - 1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle condotte indicate di seguito (numeri 2, 3, 4, 5);
 - 2) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - 3) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea (TFUE) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - 4) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (merci, persone, servizi e capitali) di cui all'art. 26, par. 2, TFUE comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché

le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulla società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;

5) Atti o comportamenti che vanificano le finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati al punto 2), 3), 4).

- b. «**Informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c. «**Contesto lavorativo**»: attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- d. «**Segnalazione o segnalare**»: la comunicazione - scritta oppure orale - che contiene informazioni sulle violazioni;
- e. «**Segnalazione interna**»: la comunicazione - scritta od orale - delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- f. «**Segnalazione esterna**»: la comunicazione - scritta od orale - delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- g. «**Divulgazione pubblica**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- h. «**Persona segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- i. «**Facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- j. «**Persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- k. «**Ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante, o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- l. «**Seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- m. «**Riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, sono oggetto di segnalazione:

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea indicata nell'Allegato I al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato); a titolo esemplificativo, e non esaustivo, si tratta di illeciti relativi ai settori dei prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela della vita privata, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea (es. frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (sono ricomprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese ed i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese);
- Ulteriori atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei punti precedenti;

di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Restano **escluse** dalle segnalazioni ammissibili:

- Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, che seguiranno i canali tradizionali;
- Segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati dal decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella direttiva;
- Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

2.2 Ambito di applicazione soggettivo (Segnalanti)

Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, possono segnalare e/o divulgare pubblicamente una violazione:

- I lavoratori subordinati di Alusic S.r.l., a tempo determinato e indeterminato, compresi i dirigenti;
- I lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- I collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- Soggetti terzi che forniscono beni o prestano servizi presso Società;
- I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Alusic S.r.l.;
- Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società;

La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

- Quando il rapporto giuridico è in corso;
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Durante il periodo di prova;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

3. SEGNALAZIONE INTERNA

Alusic S.r.l. mette a disposizione canali alternativi per l'invio delle segnalazioni (sia in forma orale sia in forma scritta), idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, dei soggetti eventualmente coinvolti, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Per la ricezione e la gestione delle segnalazioni, la Società utilizza i seguenti canali interni:

- **Piattaforma whistleblowing**

La Piattaforma whistleblowing è strutturata in modo da garantire che:

- Durante tutto il processo di segnalazione le informazioni acquisite rispettino i principi di protezione dei dati personali e massima riservatezza. Ciò avviene tramite l'adozione di tecniche di cifratura e l'attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, valutate ed implementate anche alla luce di una valutazione d'impatto, svolta previamente al trattamento;
- Solo il Gestore delle Segnalazioni ha l'accesso alle informazioni rilevanti;
- Sia disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'accesso alla piattaforma whistleblowing può avvenire direttamente tramite il seguente link: <https://alusicwb01.swcinformatica.com/>, si consiglia di visitare questo sito utilizzando l'applicazione chiamata Tor Browser che garantisce una maggiore protezione circa l'anonimato e la rintracciabilità del segnalante.

Al momento di inviare una segnalazione, la piattaforma whistleblowing fornisce un token (ID Segnalazione) che consente di verificare lo stato della segnalazione, ottenere informazioni sull'esito e, se desiderato, comunicare in modo anonimo con il Gestore delle segnalazioni. Il Gestore accede alla piattaforma whistleblowing per consultare tutte le segnalazioni ricevute e svolgere le attività di verifica.

- **Segnalazione tramite richiesta di incontro diretto**

La Segnalazione può essere effettuata mediante richiesta di un incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni, veicolata per il tramite del Canale interno istituito. Tale incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole. In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Tale Segnalazione sarà poi inserita nella Piattaforma al fine di garantirne la registrazione e la tracciabilità. La documentazione cartacea verrà quanto prima distrutta.

3.2 GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

Il soggetto preposto alla ricezione e gestione delle segnalazioni per conto di Alusic S.r.l. è la Sig.ra Giulia Tealdi (di seguito anche Gestore).

Il Gestore adeguatamente autorizzato, ha ricevuto la formazione necessaria per svolgere la sua mansione, è indipendente e gestisce le Segnalazioni con opportuna diligenza eventualmente avvalendosi anche di legali esterni tenuti al segreto professionale.

Eventuali segnalazioni presentate erroneamente ad un soggetto diverso dal Gestore devono essere trasmesse a quest'ultimo, entro 7 giorni dalla data del loro ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

3.3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Viene di seguito delineato sinteticamente per fasi il processo di gestione delle segnalazioni da parte del Gestore:

- Ricezione della Segnalazione;
- Rilascio al segnalante dell'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, attraverso lo stesso canale mediante il quale la segnalazione è stata ricevuta;
- Interlocuzioni con la persona segnalante per aggiornare lo stato della pratica e, se necessario, richiedere integrazioni, tramite il canale sul quale è stata inviata la Segnalazione o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto;
- Adozione di un iter per dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- Rilascio di un riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Più nel dettaglio:

Acquisita la segnalazione il Gestore procede ad effettuare una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta volta a valutare l'ammissibilità e la fondatezza della stessa. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il Gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate. L'onere di istruttoria del Gestore consiste nel compiere una prima imparziale disamina sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce a una attività "di verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti. Per lo svolgimento dell'istruttoria il Gestore può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale dedicato nella piattaforma informatica o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'istruttoria, il Gestore ravvisi la probabilità di fondatezza della segnalazione, interesserà immediatamente gli organi preposti, interni o esterni, ognuno secondo le proprie competenze. In ogni caso, ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, il Gestore non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante. Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte il Gestore assicura la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati dagli uffici o dagli Enti destinatari della segnalazione.

4. SEGNALAZIONI ESTERNE

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e divulgazioni pubbliche di violazioni nei casi espressamente previsti dalla norma.

4.1 SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'ANAC

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha predisposto un canale per le segnalazioni esterne che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) predisposta da ANAC oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica, nonché attraverso la richiesta di un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni esterne possono essere presentate con le modalità sopra indicate se ricorre una delle seguenti condizioni:

- Il canale di segnalazione interno non risulta attivo o non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- La segnalazione interna precedentemente inviata dal segnalante non ha avuto seguito;
- Il Segnalante ha fondati motivi (sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti) di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione con canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone quando:

- Ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ai sensi del D. lgs. n. 24/2023 e alle stesse non è stato dato riscontro nei termini previsti dal Decreto;
- Ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Al di fuori di queste condizioni la divulgazione pubblica non può considerarsi lecita.

4.3 DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIURISDIZIONALE

La vigente normativa, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come definito nella presente procedura.

5. TUTELA DEL SEGNALANTE

Alusic S.r.l. tutela il Segnalante garantendo la riservatezza sulla sua identità e prevedendo espressamente il divieto di atti di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

La Società garantisce al segnalante l'applicazione delle misure di protezione nel caso in cui:

- Al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni trasmesse fossero vere e avessero ad oggetto quanto indicato nel precedente paragrafo 2;
- La segnalazione sia stata effettuata secondo quanto previsto dalla presente procedura. I motivi che inducono la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente la violazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo adire le vie legali, nell'ipotesi in cui il segnalante si renda civilmente o penalmente responsabile in relazione a quanto dichiarato, la Società provvederà ad adottare le azioni ritenute più opportune contro chiunque dovesse porre in essere, o minacciare di porre in essere, atti di ritorsione contro lo stesso

segnalante. Nel caso in cui un dipendente della Società ritenesse di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione effettuata, potrà informare il Gestore la quale si attiverà per tutelare il segnalante secondo quanto previsto dalla legge. Inoltre, il segnalante che ritenga di aver subito, in ragione della segnalazione effettuata, condotte ritorsive, di qualsivoglia genere ed estrinsecantesi in qualsivoglia tipologia di provvedimento, potrà darne comunicazione all'ANAC.

È tutelata la riservatezza dell'identità del segnalante, intendendo come tale non soltanto il suo nominativo ma anche tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale nonché qualora dovessero pervenire a soggetti diversi da quelli autorizzati e competenti a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo. La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce fonte di responsabilità disciplinare in base a quanto disposto dal sistema disciplinare adottato dalla Società, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Si applicano tali tutele anche ai facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono allo stesso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente, gli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

È altresì tutelata la riservatezza della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Alusic S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento tratterà i dati personali dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, esclusivamente per la gestione delle Segnalazioni nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa applicabile sul "Whistleblowing", nei limiti e con le garanzie previste da tale normativa, in piena conformità ai principi enunciati dal Reg. UE 2016/679 e dalle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Le stesse garanzie di riservatezza sono richieste ai Responsabili del trattamento che intervengono a vario titolo nella gestione della procedura.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso segnalante a persone diverse dal Gestore, espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (art. 29 e 32) e del D.lgs. 196/2003 (art. 2-quaterdecies).

Le segnalazioni verranno conservate per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvi i casi di procedimenti giudiziari avviati o in corso o richieste differenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Viene resa disponibile una specifica informativa in materia di protezione dei dati personali trattati in applicazione della presente procedura, nell'apposita sezione "Whistleblowing" del sito Internet della Società.

7. COMUNICAZIONE INTERNA DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è esposta e resa facilmente visibile presso le sedi aziendali e pubblicata sul sito internet di Alusic S.r.l.

Il presente atto organizzativo potrà essere oggetto di revisione in relazione a sopravvenuti interventi normativi o regolamentari ovvero a seguito di segnalazioni, contributi, suggerimenti.

Ogni modifica verrà portata a conoscenza degli interessati